



COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 1 del 07.01.2019

OGGETTO: Giudizio di ottemperanza sentenza n. 948/2018 del TAR di Reggio Calabria - Locride Ambiente spa contro Comune di Condofuri - Approvazione schema transazione

L'anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno SETTE del mese di GENNAIO ore 11:30 convocata con le prescritte modalità nella sede della Delegazione di Condofuri Marina si è riunita la giunta comunale. All'appello nominale risulta:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
IARIA Tommaso	SINDACO	x	
MANTI Filippo Leonardo	VICE SINDACO	x	
PONTARI Maria Giuseppina	ASSESSORE	x	
NUCERA Carolina Valentina	ASSESSORE		x
MESIANO Carmelo	ASSESSORE		x
TOTALE PRESENTI/ASSENTI		3	1

Partecipa il Vice Segretario Comunale, avv. Caterina Attinà, incaricato della verbalizzazione del presente atto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dott. Tommaso Iaria, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che è stato notificato al Comune di Condofuri da parte dell'avv. Pasquale Falduto nell'interesse della società Locride Ambiente s.p.a. ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, acquisito al prot. n. 8191 del 27.07.2018, per l'ottemperanza alla sentenza n. 00948 del 24.11.1017 emessa tra Locride Ambiente s.p.a e il Comune di Condofuri.
- Che in ragione della suddetta sentenza, parte ricorrente chiede che il Comune di Condofuri disponga l'aggiudicazione a favore di Locride Ambiente s.p.a. di appalto per la gestione temporanea del servizio di raccolta porta a porta cig: 7012492b74 previsto per un periodo di cinque mesi nell'anno 2017 nonché la corresponsione alla ditta medesima del totale del corrispettivo posto a base di gara per un totale di € 183.543,90 e le spese legali di cui alla sentenza predetta di importo pari a € 2500,00 oltre accessori di legge e 2.000,00 a titolo di restituzione del contributo unificato versato;

DATO ATTO che all'esito di istruttoria svolta dall'Ufficio competente congiuntamente al legale dell'ente, è emerso che il Comune avrebbe legittime ragioni per resistere nel predetto giudizio ed in particolare:

- la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza contiene declaratoria dell'obbligo di disporre l'aggiudicazione a favore di Locride Ambiente "al ricorrere dei necessari presupposti di legge" che nella specie, non appaiono sussistere, trattandosi di affidamento finalizzato ad acquisire un servizio per un periodo circoscritto nel tempo;
- Il Responsabile *pro tempore* dell'area tecnica non ha proceduto ad alcuna aggiudicazione del predetto servizio e con Determinazione nr. 85 del 13.09.2017 ha provveduto anzi ad attestare che non "*si rende necessario aggiudicare il servizio di gestione temporanea del servizio di raccolta porta a porta previsto per un periodo di cinque mesi essendo peraltro imminente l'aggiudicazione del nuovo servizio di gestione di cui sopra e pertanto causare inutili disfunzioni per ulteriore cambio di operatore economico e ritardare i vantaggi del nuovo servizio di raccolta*";

DATO ATTO che le suddette eccezioni sono state rappresentate dal legale dell'ente Avv. Mandaglio al legale della Locride Ambiente;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot comunale nr. 14067 del 17.12.2018 l'avv. Mandaglio ha comunicato al Comune di aver ricevuto tramite Locride Ambiente s.p.a. la proposta di transigere a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa dedotta nei giudizi iscritti presso il TAR di Reggio Calabria ai numeri 521/2017 e 378/2018 di RG, il pagamento di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre al pagamento delle spese legali liquidate nella Sentenza n. 00948/2017 da distrarsi in favore dell'Avv. Pasquale Falduto, difensore della società Locride Ambiente in entrambi i giudizi iscritti ai numeri 521/2017 e 378/2018 di RG presso il TAR di Reggio Calabria quantificate in complessivi € 5.629,80, secondo la seguente specifica:

- € 2.500,00 somma liquidata in Sentenza;
- € 357,00 Rimborso forfettario 15%
- € 2.000,00 rimborso C. U.
- € 115,00 CPA 4%
- € 657,80 IVA 22%

DATO ATTO che:

- esaminata la proposta di transazione predetta, il Comune di Condofuri ha formulato per il tramite dell'Avv. Mandaglio una controproposta che prevede la corresponsione dell'importo omnicomprensivo di € 6.000,00 senza più nulla a pretendere da parte della Locride Ambiente spa per ogni richiesta dedotta con i due giudizi iscritti ai numeri 521/2017 e 378/2018 di RG presso il TAR di Reggio Calabria;

DATO ATTO che con nota acquisita al prot comunale nr. 14501 del 28.12.2018 l'avv. Vincenzina

Mandaglio ha comunicato l'accettazione da parte di Locride Ambiente spa della controproposta dell'ente e emesso parere favorevole sulla transazione della controversia alle condizioni summenzionate;

CONSIDERATO dunque di poter addivenire ad una soluzione transattiva del giudizio in questione;

CONSIDERATO che la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Umbria, n. 123/2015 ha evidenziato la distinzione concettuale tra debito fuori bilancio e transazione chiarendo che:

- l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art.194 del Tuel è da considerarsi tassativa e non può estendersi alle transazioni;
- a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive, gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione ha l'obbligo di attivare le normali procedure di spesa;

RITENUTO che l'accordo transattivo nei termini sopra esposti si considera vantaggioso per l'ente;

DATO ATTO, infine:

- che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c., con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;
- che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

CONSIDERATO che:

- a) con il ricorso alla conciliazione transattiva è possibile trovare rapidamente un accordo in grado di salvaguardare l'immagine dell'Ente;
- b) la transazione è un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti trovando un accordo pacifico senza conseguire una sentenza con notevole dispendio di spese legali che gravano sul bilancio del Comune, evitando, in tal modo operando, di affrontare tempi di attesa che possano trascinarsi per anni;
- c) appare opportuno definire transattivamente la lite, stante che le condizioni concordate appaiono favorevoli per il Comune, per le ragioni sopra esposte;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 345/2013/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, per la quale, con riferimento alle funzioni dell'Organo di revisione di cui all'art. 239 TUEL, così come modificato dalla L. 213 del 2012, l'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio conferma che si tratta di un'attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione delle delibere di competenza del Consiglio». In sostanza, il Revisore dei Conti si deve esprimere solo quando la competenza degli atti è consiliare. Pertanto, l'obbligo di parere è limitato a pochi e specifici casi, ovvero, ad esempio, le proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel. Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione 20/2012/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, per la quale:

“... la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.

.... Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentarsi, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.”;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 30/P/08 della Corte di Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana con la quale, in merito alle tipologie dei debiti fuori bilancio chiarisce, tra l'altro, che: “*gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla finanza e contabilità Enti Locali?*”;

VISTO lo schema per la definizione, in via transattiva, con la società Locride Ambiente s.p.a trasmesso dall'avv. Vincenzina Mandaglio con nota prot. nr. 14501 del 28.12.2018 e ravvisata la convenienza per l'ente di definire i rapporti economici pregressi nei termini stabiliti nel suddetto schema, che si acclude al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 267/00

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 267/00;

VISTO l'art.1965 del c.c.

A VOTI UNANIMI, legalmente espressi;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** lo schema di transazione, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, atto a definire la vertenza con la Locride Ambiente S.p.a. di cui ai due giudizi iscritti rispettivamente al numero 521/2017 di RG presso il TAR di Reggio Calabria, conclusosi con sentenza n. 948/2018, e n. 378/2018 di RG presso il TAR di Reggio Calabria per l'ottemperanza alla sentenza n. 948/2018;

2) **DI AUTORIZZARE** il responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa, per le ragioni indicate in premessa alla stipula dell'accordo transattivo;

3) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento.

4) **DI DARE ATTO** che la spesa nascente dal presente provvedimento trova copertura nel pertinente capitolo di bilancio;

5) **DI RENDERE**, con ulteriore votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

ACCORDO TRANSATTIVO

Tra

LOCRIDE AMBIENTE S.p.A. (C.F.: 02386040790 - P.IVA: 02091520805), con sede legale in Siderno (RC) al C.so della Repubblica n. 60, in persona del legale rappresentante pro-tempore Cristian Careri (C.F.: CRRCS75D20M208B) nato il 20.04.1975 in Lamezia Terme (CZ) ed ivi residente alla C.da Magolà snc, rappresentata e difesa dall'**Avv. Pasquale Falduto** (C.F.: FLDPQL69C23F112I - pec: *avv.pasqualefalduto@pec.studiofalduto.com*) presso il cui studio legale sito in Siderno (RC) al Corso Garibaldi n. 368 è elettivamente domiciliata;

e

Il **COMUNE DI CONDOFURI** (C.F.: 00162630800), in persona del Sindaco p.t., con sede legale in Condofuri (RC) alla Via Madonna della Pace n. 26, rappresentato e difeso dall'**Avv. Vincenzina Mandaglio** (C.F.: MNDVCN66D59L063A - pec: *avv.vincenzinamandaglio@pec.giuffre.it*) con studio legale in Taurianova (RC) alla Via Gemelli n. 74;

di seguito anche denominate singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**"

PREMESSO CHE

La società Locride Ambiente Spa, conveniva in giudizio il Comune di Condofuri innanzi al TAR di Reggio Calabria, affinché il Giudice Amministrativo annullasse la nota emessa dal Comune di Condofuri in data 03.07.2017 (prot. n. 0006933), con la quale veniva disposta l'esclusione della società dalla gara per la "*gestione temporanea del servizio di raccolta porta a porta - CIG 7012492B74*" presso il territorio comunale di Condofuri (RC); delle note datate 7 agosto (prot. 8213) e 10 agosto 2017 (prot. 8316) con le quali il Comune di Condofuri rigettava la richiesta

di annullamento dell'esclusione; di tutti gli atti che potessero considerarsi presupposti, preparatori, connessi e consequenziali agli atti sopra indicati; richiedendo l'adozione di ogni provvedimento necessario a garantire piena effettività alla richiesta di tutela giurisdizionale avanzata dalla società Locride Ambiente, anche sotto forma del riconoscimento del danno in forma specifica, disponendo l'aggiudicazione della gara in favore della società Locride Ambiente Spa.

Siffatto giudizio veniva iscritto al numero 521/2017 di Ruolo la cui udienza di trattazione veniva fissata al 14.11.2017 e, nonostante la rituale notifica, il Comune di Condofuri non si costituiva in giudizio.

In data 24.11.2017 veniva pubblicata in seno al predetto procedimento la Sentenza n. 00948/2017, con la quale il TAR di Reggio Calabria accoglieva il ricorso e, per l'effetto:

- Annullava la gravata determinazione con esso gravata;
- Dichiarava l'obbligo del Comune di Condofuri di disporre l'aggiudicazione in favore della Locride Ambiente S.p.a.
- Condannava, infine, il Comune di Condofuri al pagamento delle spese di giudizio in favore della Locride Ambiente S.P.A., in ragione di € 2.500,00, oltre accessori di legge e alla restituzione del contributo unificato versato.

Nonostante la predetta sentenza fosse passata in giudicato ed il Comune di Condofuri fosse stato diffidato ad ottemperare quanto disposto, quest'ultimo disattendeva ogni ordine e richiesta.

Per tale motivazione, in data 01.08.2018 Locride Ambiente Spa notificava al Comune di Condofuri Ricorso per l'ottemperanza della Sentenza 00948/2017,

iscritto in pari data presso il TAR di Reggio Calabria al numero 378/2018 di RG, la cui udienza per la trattazione è fissata al 9.1.2019.

Con il suddetto ricorso Locride Ambiente chiedeva che il Tribunale adito ordinasse all'amministrazione comunale di eseguire la sentenza n. 948/18 con l'obbligo a carico del Comune di Condofuri di disporre l'aggiudicazione di Locride Ambiente Spa con il pagamento di tutti gli emolumenti; ordinare al Comune di Condofuri il pagamento posto a base d'asta di € 183.543,90, oltre Iva; condannare il Comune di Condofuri al pagamento delle spese legali di € 2.500,00 oltre IVA e cpa, nonché al rimborso del C.U.

Nelle more, le parti hanno di comune accordo trovato la risoluzione bonaria delle due controversie.

Tutto ciò premesso, le parti intervenute, dopo ampia discussione, al solo fine conciliativo

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE:

1. La premessa fa parte integrante dell'accordo;
2. Il Comune di Condofuri offre alla società Locride Ambiente Spa al solo ed esclusivo fine conciliativo a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa dedotta nei giudizi iscritti presso il TAR di Reggio Calabria ai numeri 521/2017 e 378/2018 di RG, il pagamento di € 6.000,00 (seimila/00) omnia da corrispondere entro il 28.02.2019.
3. La società Locride Ambiente Spa accetta le somme di cui al punto 2 e con le modalità di pagamento indicate.
4. Al saldo delle somme di cui al punto 2, la società Locride Ambiente abbandonerà il giudizio per l'ottemperanza della Sentenza 00948/2017, iscritta presso il TAR di Reggio Calabria al numero 378/2018 di RG, la cui udienza per la trattazione è fissata al 9.1.2019.

5. Il presente accordo non ha natura novativa, pertanto nel caso di ritardo, omesso o parziale pagamento delle somme indicate al punto n. 2, il presente accordo perderà efficacia, con il conseguente diritto per la società Locride Ambiente Spa di agire per le intere richieste e pretese, trattenendo le somme eventualmente versate nelle more a titolo di acconto sulla maggiore pretesa economica.
6. In mancanza del tempestivo ed integrale saldo delle somme determinate nel punto 2, la società Locride Ambiente Spa, per il tramite del difensore costituito, procederà, dunque, nell'azione giudiziaria iscritta presso il TAR di Reggio Calabria al numero 378/2018 di RG, per l'ottemperanza della Sentenza 00948/2017 la cui udienza per la trattazione è fissata al 9.1.2019, procedendo con la riscossione di tutte le somme determinate in entrambi i giudizi richiamati.
7. Le parti, pertanto, con l'integrale e puntuale pagamento delle somme indicate al punto n. 2, dichiarano reciprocamente di non avere nulla a che pretendere per ogni pretesa dedotta con i due giudizi iscritti ai numeri 521/2017 e 378/2018 di RG presso il TAR di Reggio Calabria.
8. la presente transazione viene sottoscritta anche dall'Avv. Pasquale Falduto per espressa rinuncia al vincolo della solidarietà ex art. 68 della legge Professionale vigente.

La presente transazione composta da n. 4 (quattro pagine) pagine viene sottoscritta in originale dalle parti ed accettata da:

Locride Ambiente S.p.A.

In persona del L.R.P.T.

**Comune di Condofuri
in persona del Resp. Area
Tecnica**

Per autentica delle firme

Avv. Pasquale Falduto

Avv. Vincenzina Mandaglio

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Caterina Attinà

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Caterina Attinà

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Tommaso Iaria

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Caterina Attinà

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica F.to Avv. Caterina Attinà</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile F.to Avv. Caterina Attinà</p>
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 18/01/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 18/01/2019

L'addetto alla Pubblicazione
F.to [Signature]

**CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

Condofuri li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Manuela Falduto

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Data

L'addetto alla pubblicazione
F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Caterina Attinà

[Signature]